REGOLAMENTO (CEE) N. 1362/85 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 2226/78 recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera d),

visto il regolamento (CEE) n. 1308/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, il prezzo d'orientamento e il prezzo d'intervento dei bovini adulti (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, lettera c),

considerando che il succitato regolamento (CEE) n. 1308/85 del Consiglio ha stabilito, all'articolo 3, le norme relative all'inizio, alla sospensione e al ripristino degli acquisti da parte degli organismi d'intervento; che è opportuno il conseguente adeguamento delle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione (3);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2226/78 sono modificati come segue:

« 2. I prezzi di mercato di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1308/85 sono constatati ogni settimana in ciascuno Stato membro o in ciascuna regione di Stato membro ai sensi dell'articolo 1, alle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1557/82.

3. L'inizio degli acquisti d'intervento previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1308/85 nonché il ripristino di tali acquisti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, di tale regolamento hanno luogo il secondo lunedì successivo alla constatazione di cui al paragrafo 2. Tuttavia, se la situazione del mercato di uno Stato membro lo richiede, l'inizio e il ripristino degli acquisti sono anticipati: gli acquisti non possono in nessun caso essere ripresi anteriormente al lunedì successivo alla predetta constatazione.

4. La sospensione degli acquisti prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1308/85 ha luogo il secondo lunedì successivo alla constatazione di cui al paragrafo 2. In tal caso, la presa in consegna delle carni acquistate dagli organismi d'intervento ha luogo al più tardi alla fine della settimana successiva alla suddetta constatazione ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 27 maggio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 16.
(3) GU n. L 261 del 26. 7. 1978, pag. 5.